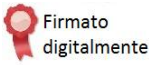


Pubblicato il 20/05/2020

N. 00556/2020 **REG.PROV.COLL.**
N. 01657/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2019, proposto da De.Pa.Co. S.r.l. in proprio ed in qualità di mandataria della costituenda ATI, Edil De Pascale S.r.l. in proprio ed in qualità di mandante della Costituenda ATI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato S. Severino e Castel S. Giorgio - Comune Capofila Nocera Inferiore, non costituita in giudizio;
Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Perongini in Salerno, via Domenico Coda, 9;
INPS, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Geotec S.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Lentini in Salerno, corso Garibaldi 103;

Sepam S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Romei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso principale, per l'annullamento:

- a) della comunicazione prot. n. 24976 del 22.10.2019 trasmessa a mezzo pec il 22.10.2019 con cui il Comune di Mercato San Severino ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il Comune in favore della società Geotec S.r.l.s.;
 - b) della determinazione n. 699 del 21.10.2019 di aggiudica definitiva ed approvazione del contratto dell'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il Comune in favore della società Geotec S.r.l.s.;
 - c) dei verbali di gara n.1 del 6.08.2019, n. 2 dell'8.08.2019 e n.3 del 6.09.2019 di ammissione in gara della Geotec S.r.l.s., della proposta di aggiudicazione provvisoria e, in particolare, del verbale di attribuzione, approvazione dei punteggi;
 - d) ove e per quanto occorra della proposta di aggiudicazione;
 - e) ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto;
 - f) del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - g) della richiesta di chiarimenti nel sub procedimento di verifica dell'anomalia;
 - h) della determina n. 502 del 6.08.2019 di nomina della Commissione di gara;
 - i) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
- nonché per l'accertamento del diritto dell'ATI ricorrente all'aggiudicazione

dell'appalto, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e subentro nell'affidamento;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società Geotec S.r.l.s. il 19.11.2019, per l'annullamento:

a) della determinazione del Responsabile dell'Area 3^a del Comune di Mercato San Severino n. 699 del 21.10.2019 di aggiudicazione definitiva ed approvazione del contratto dell'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il territorio comunale, nella parte in cui ha collocato l'ATI DE.PA.CO. - De Pascale al secondo posto in graduatoria;

b) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso a gara l'ATI DE.PA.CO. - De Pascale, ne hanno valutato l'offerta tecnica ed economica ed attribuito i relativi punteggi;

c) di tutti gli atti istruttori, tecnici e di valutazione della Commissione, nei limiti di interesse del presente ricorso incidentale;

d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Geotec S.r.l.s. e del Comune di Mercato San Severino;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Geotec S.r.l.s.;

Visti i due ricorsi ex art. 116, comma 2, c.p.a. (nonché, in subordine, ex artt. 31 e 117 c.p.a.) proposti dalla società ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'INPS e della Sepam S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 il dott. Raffaele Esposito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, costituenda ATI composta dalle società indicate in epigrafe e seconda classificata nella procedura gravata nel giudizio principale, con ricorso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., notificato il 7 gennaio 2020 e depositato il successivo giorno 14 impugna il provvedimento dell'INPS di Salerno e dell'INAIL di Avellino di diniego di accesso alla documentazione rispettivamente della aggiudicata Geotec S.r.l.s. e della ausiliaria Sepam S.r.l. nonché il diniego tacito di accesso espresso delle altre Amministrazioni (INPS di Avellino, INAIL di Salerno, Cassa Edile di Avellino, Cassa Edile di Salerno); con ulteriore ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., notificato il 13 febbraio 2020 e depositato il 25 febbraio 2020, impugna poi il provvedimento espresso di diniego di accesso della Cassa Edile di Salerno, emanato a seguito della notifica della precedente istanza.

La ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'accesso ai documenti contributivi e previdenziali della prima classificata e della sua ausiliaria, al fine di ottenere la comprova delle date di versamento dei relativi oneri contributivi e previdenziali.

La predetta ricorrente, infatti, con il quarto motivo del ricorso principale, ha dedotto profili di illegittimità dell'aggiudicazione per mancata comprova del requisito della regolarità contributiva in quanto "il Durc non è idoneo a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese in gara nonché regolarità contributiva in relazione alle puntuali scadenze successive al rilascio del DURC" e ha presentato, in data 21.11.2019, istanza di accesso ai sopra indicati enti, al fine di ottenere evidenza dei pagamenti analitici mensili per il periodo che va dal 2.8.2019 al 21.10.2019.

Il 6.12.2019, l'INPS di Salerno ha rigettato espressamente l'istanza di accesso; il 20.12.2019 l'INAIL di Avellino ha parimenti rigettato l'istanza di accesso; le altre Amministrazioni non hanno fornito riscontro all'istanza. La Cassa edile di Salerno ha poi rigettato espressamente l'istanza di accesso in data 13.1.2020.

Si reclama il diritto di accesso al fascicolo elettronico delle società controinteressate, al fine di verificarne il continuativo possesso dei requisiti di ordine generale. Infatti il D.M. 30.07.2015 ha introdotto un nuovo sistema di rilascio del DURC che consente l'immediata disponibilità del documento; il sistema in particolare prevede che il documento venga elaborato a seguito della prima richiesta con una validità di 120 giorni, con la conseguenza che per le successive richieste non vengono effettuate nuove verifiche e non viene elaborato un nuovo documento, qualora quello già rilasciato sia in corso di validità.

Di conseguenza le irregolarità che si verificano durante il periodo dei 120 giorni di validità del documento già emesso non vengono evidenziate; il nuovo sistema non consentirebbe perciò di comprovare la continuità del possesso del requisito di ordine generale della regolarità contributiva, dal termine di presentazione dell'offerta fino alla stipula del contratto, non facendo emergere le eventuali violazioni commesse e sanate prima della scadenza del termine di validità del DURC già emesso.

Si evidenzia di conseguenza il diritto della ricorrente a verificare la continuità del possesso del requisito di cui all'articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 in capo alle controinteressate, in quanto titolare di un interesse qualificato come seconda classificata nella graduatoria di gara e aspirante all'aggiudicazione a seguito del ricorso presentato e per la tutela in giudizio della propria posizione.

In via subordinata, ove gli atti fossero ritenuti non ostensibili, si propone azione avverso il silenzio delle amministrazioni che non hanno riscontrato o hanno riscontrato in maniera parziale l'istanza presentata.

2. L'INPS costituendosi evidenzia che il ricorso concerne il solo provvedimento dell'INPS di Salerno, relativo all'ausiliaria, ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse all'accesso in quanto le due società controinteressate dispongono di DURC validi alla data della richiesta di accesso. La richiesta di accesso, per come formulata, si traduce in una forma di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione. Si evidenzia inoltre che,

proprio al fine di assicurare la continuità del possesso del requisito, la stazione appaltante può chiedere d'ufficio il DURC anche per la stipula del contratto. Si aggiunge inoltre che il DURC costituisce dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso, con la conseguenza che l'eventuale non rispondenza al vero dovrebbe essere così contestata. Inoltre l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 marzo 2014, n. 34 impone alla stazione appaltante di "accertare la regolarità contributiva dell'operatore economico solo attraverso richiesta del c.d. DURC on line all'ente previdenziale"; il ricorrente formula di conseguenza "una mera ipotesi di omissione contributiva".

3. La controinteressata Sepam si costituisce e fa valere l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse alla luce della funzione del DURC che "costituisce l'unico documento idoneo ad attestare la regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico. Ciò rende evidente l'irrilevanza degli adempimenti intermedi sull'ammissione e la partecipazione alla gara"; deposita inoltre i DURC attestanti la regolarità contributiva dal 02.05.2019 al 20.04.2020.

4. Anche la Geotec, costituendosi, afferma l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse alla luce delle medesime ragioni.

5. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2020, entrambi i ricorsi ex art. 116, comma 2, c.p.a. sono stati trattenuti in decisione.

6. In disparte ogni considerazione circa la tempestività del ricorso proposto avverso il diniego espresso dell'INPS di Salerno, i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

L'art. 4, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 78 del 2014, prevede che la regolarità contributivo-previdenziale nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili è verificata con modalità telematiche e in tempo reale e che "la risultanza dell'interrogazione ha validità di centoventi giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)"; il comma 2 del medesimo articolo prevede poi

che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, siano disciplinati i contenuti e le modalità della verifica, stabilendo il criterio della valutazione, ai fini della verifica della “regolarità in tempo reale”, dei “pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”. Tale interrogazione “assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (ora art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016).

Il decreto ministeriale 30.1.2015, in attuazione delle citate disposizioni, prevede:

- all'art. 2, che “il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica ... sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”;
- all'art. 3, comma 1, che “la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa ... scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”, prevedendo ai commi 2 e 3 i casi in cui la regolarità sussiste a prescindere da rateizzazioni o scostamenti non gravi;
- all'art. 7, comma 2, che “il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6”.

La normativa di riferimento delinea pertanto un sistema:

- in cui la regolarità contributivo-previdenziale risponde a precisi parametri normativamente definiti e richiede l'ordinario adempimento delle obbligazioni, al fine di calare l'osservanza degli oneri gravanti sull'impresa nella quotidiana realtà della gestione, bilanciando l'interesse degli enti al regolare assolvimento degli

obblighi contributivi e previdenziali con l'esigenza dell'impresa di mantenere un equilibrio funzionale;

- impone la verifica del possesso del requisito generale di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016 sulla base del DURC, con una validità di centoventi giorni.

Quanto esposto trova riscontro anche nello stesso art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Pertanto la stessa disciplina in materia di contratti pubblici, pur richiedendo secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il continuo mantenimento dei requisiti generali di partecipazione per l'intera durata della procedura di gara, dalla presentazione della domanda di partecipazione alla stipula del contratto, rinvia alla specifica disciplina in materia di DURC al fine di definire il requisito di regolarità contributiva e previdenziale, recependone le scelte e ulteriormente temperandole con l'ultima proposizione, chiarendo così quando il concorrente possa dirsi in possesso del requisito.

A ciò si aggiunga che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2016 ha ribadito *“la natura di dichiarazione di scienza attribuibile al d.u.r.c., che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso”*.

Il DURC pertanto costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri

previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara e, in presenza di DURC regolare a favore dell'operatore economico, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun'altra verifica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4023/2019).

Perciò in presenza di un DURC regolare la stazione appaltante non può, disattendendo le risultanze delle verifiche effettuate dagli enti previdenziali sulla base della descritta disciplina, ritenere l'operatore economico in posizione di irregolarità e perciò privo del prescritto requisito di ordine generale.

Come affermato anche da questo Tribunale con la sentenza n. 7 del 2020 e dalla giurisprudenza ivi richiamata, *“nelle gare di appalto pubblico, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rappresenta un documento necessario e sufficiente, dalle cui risultanze l'amministrazione non si può discostare . . . Per l'operatore economico che partecipa ad una procedura di gara pubblica, il DURC costituisce l'unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali e, in presenza di DURC, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun'altra verifica (cfr.: Consiglio di Stato sez. V, 14/06/2019, n.4023)”*.

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4023 del 2019 ha affermato che *“congiuntamente considerati i dati normativi e giurisprudenziali riportati inducono a ritenere che la stazione appaltante possa – ed anzi debba in mancanza di prova della falsità del contenuto dimostrata all'esito di querela di falso – confidare per il periodo di 120 giorni dalla sua emissione, sulla regolarità contributiva dell'impresa nell'adempimento dei debiti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello cui la verifica è effettuata ed adottare in base a tale constatazione i conseguenti provvedimenti relativi alla procedura di gara”* e che *“una volta ammesso l'obbligo per le stazioni appaltanti di tener conto della documentazione storica attestante il ritardo nell'adempimento degli oneri previdenziali, anche in presenza di DURC regolare”* le stazioni appaltanti dovrebbero *“poi, valutare esse stesse la gravità o meno della violazione in cui è incorso l'operatore economico in contrasto con l'orientamento espresso sul punto*

dall'Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 8 a mente della quale: "... le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali", evidenziando infine la contrarietà ai principi di efficacia, economicità, tempestività e correttezza della scelta di imporre "alle stazioni appaltante in presenza di DURC regolare ... di richiedere all'ente previdenziale tutta la documentazione attestante tempi e modalità del passato assolvimento degli oneri previdenziali anche solo per il periodo decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e per tutta la durata della procedura di gara" che "costituirebbe un aggravio eccessivo, potenzialmente capace di determinare una dilatazione sine die dei tempi della procedura, specialmente in presenza di certificazione qualificata che attesti la regolarità"; infatti "l'esigenza di selezione del contraente migliore, per tale intendendosi anche quello che sia in regola con il versamento di contributi previdenziali, è, dunque, adeguatamente garantita dal rilascio a questi di DURC regolare".

La medesima pronuncia aggiunge tuttavia che la regolarità del DURC *"può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo"*, in ciò riprendendo quanto già statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25/05/2016, n. 10 (secondo cui *"l'accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara ... viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale"*) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 29/03/2017, n. 8117 (secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo *"l'accertamento ... della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto"*).

Tali statuizioni, a ben vedere, non escludono ma anzi ammettono che il giudice

amministrativo possa procedere alla verifica della regolarità del DURC, qualora emergano perplessità sulle risultanze del documento prodotto dagli enti previdenziali.

Allorché gli accertamenti dagli stessi effettuati, come formalizzati nel documento rilasciato alla stazione appaltante, siano concretamente contestati, è possibile allora configurare quell'interesse diretto, concreto, attuale e soprattutto differenziato all'accesso ed escludere forme di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione; in caso contrario, le posizioni giuridiche soggettive che si configurano nell'ambito della procedura di gara consentono di individuare un interesse di tale specie solo in relazione al DURC ma non ai documenti che ne sono alla base.

In relazione a quest'ultima documentazione, in mancanza di specifiche contestazioni, l'interesse all'accesso può considerarsi indiretto (dato che il DURC emesso già precisa la regolarità o l'irregolarità della posizione), astratto (stante la funzione fidefacente del documento unico) e potenziale (in quanto volto a individuare ipotetici errori nella verifica dei pagamenti effettuati).

In mancanza di allegazioni specifiche e concrete che consentano di evidenziare profili di irregolarità nei versamenti rilevanti ai fini del rilascio del DURC o almeno di indurre fondati dubbi di irregolarità pur in presenza di DURC regolari, la domanda di accesso si traduce, pertanto, in un non consentito tentativo di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione (cfr. TAR Lazio - Roma nn. 14283 e 15011 del 2019).

Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto valere il generico interesse alla conoscenza degli atti e dei documenti che hanno consentito agli enti previdenziali di rilasciare i DURC relativi alla controinteressata, per verificare la continuità dei versamenti e quindi la veridicità dei DURC stessi.

La domanda di accesso è rivolta, in particolare, allo specifico fine di controllare se sussistano violazioni che consentano di contestare la regolarità contributiva, senza tuttavia provare o allegare alcun elemento idoneo a far dubitare della regolarità

delle attestazioni rilasciate nel corso del tempo in favore della controinteressata.

Occorre considerare infatti che le istanze di accesso sono state proposte al fine di supportare le censure già formulate in relazione al ricorso principale, per accertare quindi l'eventuale carenza del requisito generale di regolarità contributiva e previdenziale, utile a determinare l'esclusione del controinteressato aggiudicatario della procedura.

Tuttavia la mancata contestazione della veridicità di specifici documenti, la mancanza di elementi che mettano in dubbio la rispondenza dei DURC rilasciati alla reale situazione dei versamenti e la semplice evidenziazione di squilibri apparenti ed eventuali nell'astratto meccanismo di verifica della regolarità contributiva (senza tuttavia contestare in sé il sistema delineato dalla legge e dal D.M.) fanno sì che la richiesta di accesso evidenzi una inammissibile finalità esplorativa dell'operato della Pubblica Amministrazione.

L'interesse, nelle caratteristiche sopra delineate, deve infatti preesistere all'accesso e non nascere dall'istanza proposta, al fine di non distogliere lo strumento dell'accesso documentale dall'obiettivo di tutelare una situazione giuridica soggettiva, piegandolo invece all'intento di verificare circostanze astratte, ipotetiche e potenziali. Quindi l'accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241 del 1990 deve conservare lo scopo di garantire una posizione giuridica dell'istante e non di verificare se questa possa nascere in relazione all'eventuale e supposta, nel caso di specie, irregolarità dei versamenti (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020).

7. Neppure può essere accolta la domanda proposta in via subordinata avverso il silenzio delle amministrazioni che non hanno riscontrato o hanno riscontrato in maniera parziale l'istanza presentata, non sussistendone i presupposti: l'azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è volta a rimediare al silenzio-inadempimento dell'amministrazione, che non ricorre nel caso di specie in quanto l'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 consente di qualificare il silenzio sull'istanza di

accesso come silenzio-rigetto, in relazione al quale è esperibile il particolare rito di cui all'art. 116 c.p.a. con la particolare finalità non semplicemente di accertare l'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento formale ed espresso, ma di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso e ordinare l'ostensione dei documenti.

8. In conclusione, i due ricorsi ex art. 116, comma 2, c.p.a. (nonché, in subordine, ex artt. 31 e 117 c.p.a.) in esame devono essere respinti, in quanto infondati (sia in relazione alla domanda principale proposta ex art. 116 c.p.a., sia a quella, subordinata, proposta ex art. 117 c.p.a.).

In ragione della particolarità delle questioni trattate, si ravvisano giuste ragioni per procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi ex art. 116, comma 2, c.p.a. (nonché, in subordine, ex artt. 31 e 117 c.p.a.), come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “*Microsoft Teams*”):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.